



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	1 SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO	Ufficio Contenzioso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 678 DEL 04/06/2018

OGGETTO: Rifusione danni e spese processuali in esecuzione della Sentenza n. 379/18 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi a conclusione del procedimento vertente tra le parti Zizzo Concetta c/Comune di Oria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Loredana D'ELIA

Premesso che:

- con atto di citazione notificato in data 09.11.2016, la Sig.ra Zizzo Concetta conveniva questo civico Ente dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi al fine di ottenere il risarcimento dei presunti danni personali subiti il 20.11.2016 in Oria lungo la Via Roma, deducendo la sussistenza di una responsabilità dell'Ente Comunale;
- considerata la necessità di tutelare adeguatamente i propri interessi e le proprie ragioni, con Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 16.12.2016 l'organo giuntale ha stabilito di costituirsi ritualmente nel giudizio sopra richiamato demandando al Responsabile del Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso, per quanto in premessa riportato, l'adozione degli atti consequenziali compresa la nomina del legale cui affidare la difesa del Comune di Oria ai sensi del vigente Regolamento sul conferimento degli incarichi legali;
- radicatosi il contraddittorio, questo Civico Ente chiedeva pertanto il rigetto della domanda;

Considerato che il richiamato procedimento si è concluso con la oggettivata sentenza con la quale il giudice adito ritiene la domanda attrice solo parzialmente fondata;

Che con essa infatti non viene riconosciuta la responsabilità esclusiva dell'Ente in ordine all'accaduto, in quanto l'attrice avrebbe dovuto prestare rigorosa attenzione dato lo stato di non perfetta manutenzione del tratto pubblico luogo del sinistro, ma viene attribuita a quest'ultimo nella misura del 50%;

Che il citato provvedimento, dunque, condanna il Comune di Oria al pagamento in favore di Zizzo Concetta della somma di € 1.530,00 pari al 50% dell'intero danno;

Che in ordine alle spese processuali del giudizio, le stesse vengono poste a carico di questo Ente in virtù del principio della soccombenza sempre nella misura del 50% in tale quota liquidate in € 950,00 di cui € 600,00 per metà compensi ed € 350,00 per metà spese;

Verificato che, nello specifico, le somme dovute in virtù della sentenza di che trattasi, sono le seguenti:

Sorte capitale	<u>€ 1.530,00</u>
Spese processuali	<u>€ 950,00</u> <u>(di cui € 350,00 per</u> <u>spese)</u>

Rimborso spese generali al 15%	€ 90,00
Cap 4%	€ 27,60
Iva su imponibile 22%	€ 157,87

Dato atto quindi che l'esito del suddetto giudizio ha determinato una spesa non impegnata da fronteggiare con fondi comunali di € 2.755,47 e che la suddetta situazione debitoria fuori bilancio è da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 dall'organo consiliare previa acquisizione del relativo parere del collegio dei Revisori dei Conti;

Richiamato l'art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce *“1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'Ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli artt. 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”;

Richiamata la **Delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 30 del 29.05.2018** con la quale si è provveduto a **riconoscere**, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla pronuncia sopra richiamata;

Dato atto che con il citato provvedimento l'organo collegiale ha altresì deliberato di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente imputando la suddetta somma al capitolo 1290/4 del corrente bilancio, che presente la necessaria disponibilità **demandando** al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in

questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

Ritenuto quindi di dare immediata esecuzione al pronunciamento sopra richiamato al fine di evitare azioni esecutive da parte della Sig.ra Zizzo;

Dato atto che il Comune, tenuto al pagamento delle spese di giudizio liquidate in sentenza quale parte soccombente, non è tenuto a richiedere preventivamente fattura al cliente del difensore distrattario né tantomeno fattura al professionista medesimo (cfr. Circolare n. 203/E del 06/12/1994 dell'allora Ministero delle finanze, ripresa dalla successiva risoluzione n. 106 E del 19 settembre 2006 dell'Agenzia dell'Entrate);

Che, dal punto vista prettamente fiscale, qualora –come nella fattispecie- la P.A. sia tenuta al pagamento di compensi e spese legali in favore di un avvocato in forza di una sentenza o analogo titolo esecutivo che abbia disposto la “distrazione”, unico intestatario della fattura è il soggetto assistito in giudizio il quale è peraltro l'unico committente dell'attività professionale svolta. L'art. 18, comma 1 del DPR n. 633/72 prevede infatti il diritto-dovere della “rivalsa”, secondo cui “il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”;

Atteso che, per quanto innanzi, l'applicazione di tali principi comporta altresì che:

- l'avvocato debba addebitare l'imposta nei confronti del proprio cliente, ciò indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia obbligato o meno al pagamento delle spese e degli onorari;
- Il rapporto sinallagmatico, come concepito e descritto nel suddetto art. 18, intercorre infatti tra il cliente ed il legale, restando del tutto estraneo il soccombente in giudizio, dal che consegue l'obbligo da parte del legale di emettere la fattura, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633/72, nei confronti del proprio assistito, indicando l'onorario dovuto, le spese e l'imposta sul valore aggiunto;
- nella fattura emananda all'esito del pagamento, intestata comunque al cliente, verrà indicato che il pagamento è avvenuto da parte della P.A. (Comune di Oria), terzo soccombente in giudizio;

Che in senso conforme a tali argomentazioni si è da tempo espressa la Circolare Ministeriale n. 203/E del 6.12.1994;

Che, inoltre, se, come nella fattispecie, il soggetto pagatore è sostituito d'imposta, esso è tenuto anche al versamento della ritenuta d'acconto anche qualora le prestazioni sono state rese dal professionista in favore di terzi (cfr. Cass. Civ. 10366/09);

Che, nondimeno, non essendo richiesta l'emissione di preventiva fattura nei confronti del Comune, non risulta ovviamente applicabile la normativa di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013 (c.d. fattura elettronica);

Visto l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/000

Ritenuto altresì, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267

Visto il decreto con cui sono state attribuite alla dott.ssa Loredana D'Elia le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativamente al Servizio AA.GG.-Contenzioso;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **Di impegnare** la somma complessiva di € 2.755,47 in relazione agli oneri rinvenenti dalla **Sentenza n. 379/18 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi a conclusione del procedimento vertente tra le parti Zizzo Concetta c/Comune di Oria** con imputazione della spesa sul cap. 1290/4 del bilancio esercizio finanziario 2018;
- 2) **Di liquidare** la somma complessiva di € **1.530,00** a favore della Sig.ra Zizzo Concetta (C.F. ...OMISSIS...) nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... e residente in Oria alla Via ...OMISSIS...a mezzo di accredito su IBAN ...OMISSIS... con imputazione di detta somma sul cap. 1290/4 giusto impegno di spesa assunto col presente atto, a titolo di risarcimento danni;
- 3) **Di liquidare** la somma complessiva di € **1.225,47** a favore dell'Avv. Fabio Stranieri in qualità di avvocato distrattario (C.F. STRFBA74L03E882I) nato a Manduria il 03.07.1974 con studio legale in Oria alla Via Manzoni n. 94 a mezzo di accredito su IBAN IT ...OMISSIS...con imputazione di detta somma sul cap. 1290/4 giusto impegno di spesa assunto col presente atto, dando atto che il suddetto pagamento non è soggetto ad emissione di fatturazione elettronica;
- 4) **Di incaricare** l'Ufficio Ragioneria dell'emissione del consequenziale e tempestivo mandato di pagamento da emettersi **IN VIA D'URGENZA**, al fine di scongiurare il rischio di maggiori oneri da possibili azioni esecutive;
- 5) **Di comunicare** l'avvenuto adempimento al beneficiario del pagamento;
- 6) **Di dare atto** del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente

determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

- 7) **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dr.ssa Loredana D'ELIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2018	1290	REFUSIONE DANNI E SPESE PROCESSUALI SENT. 379/18 G.D.P. VETENTE TRA ZIZZO CONCETTA C/COMUNE DI ORIA	1530,00	932	
2	2018	1290	REFUSIONE DANNI E SPESE PROCESSUALI SENT. 379/18 G.D.P. VERTENTE TR ZIZZO CONCETTA C/COMUNE DI ORIA	1225,47	932	

Liquidazione				
<i>Num.Imp</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descrizione</i>	<i>IBAN</i>	<i>Importo liq.</i>
932	ZIZZO CONCETTA	REFUSIONE DANNI SENT. 379/18 G.D.P. TRA ZIZZO CONCETTA C/COMUNE		1530,00
932	AVV. FABIO STRANIERI	SPESE PROCESSUALI SENT. 379/18 G.D.P. TRA ZIZZO CONCETTA C/COMUNE DI ORIA		1225,47

Nella Residenza Comunale, li05/06/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1049

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 06/06/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 06/06/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO